

1984/12



ESAME REGISTRAZIONE - ESENTE DOLL - ESENTE PRITI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Affidamento
figlio
naturale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

R.G.N. 14281/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 1984

- Dott. ROBERTO PREDEN - Primo Pres.te f.f. - Rep.
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere - Ud. 17/01/2012
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere - PU
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -
- Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14281-2011 proposto da:

2012

17

- ricorrente -

Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.

contro

, PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CALTANISSETTA;

- intimati -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di
CALTANISSETTA, Sezione per il minorenni depositata il
10/02/2011 (r.g. n. 1497/2010 R.G.C.A.);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato Giampiero RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso, giurisdizione del giudice
spagnolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ione ricorso per cassazione, ex art 111 Cost., affidato a due motivi, avverso l'ordinanza della Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Caltanissetta che ha respinto il suo reclamo contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta che aveva declinato la giurisdizione sulla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore [redacted], proposta ex art. 317-bis cod. civ., ritenendo che la controversia spettasse all'autorità giurisdizionale della Spagna, luogo di abituale residenza e dimora della minore, che avrebbe del resto provveduto sull'affidamento anteriormente alla proposizione del ricorso al Tribunale per i Minorenni.

L'intimata [redacted], madre della minore, non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va ribadita la ricorribilità per cassazione, ex art. 111 Cost., dei provvedimenti adottati dalla Corte di Appello, Sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni su ricorso ex art. 317-bis cod. civ. in tema di affidamento del figlio naturale (Cass. 30 ottobre 2009 n. 23032; SSUU, 2 agosto 2011 n. 16864).

2.- Nel merito, con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, il ricorrente contesta la pronuncia declinatoria di giurisdizione deducendo: a) che l'autorità giurisdizionale spagnola avrebbe adottato soltanto provvedimenti di carattere provvisorio; b) che la residenza abituale della minore al momento della separazione tra i genitori era in Italia e non in Spagna.

2.1.- Il ricorso è infondato.

Secondo l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, l'unico criterio per stabilire la competenza giurisdizionale di uno stato membro per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore è quello della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda.

Nella specie è incontestato che la minore, nata l'8 dicembre 2009, si è trasferita con i genitori in Spagna, di dove la madre era originaria, nel marzo 2010 e che il 18 maggio 2010 il [redacted] ha proposto domanda di affidamento esclusivo al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ.

Il deduce di essersi solo momentaneamente trasferito in Spagna, nel marzo 2010, per esigenze di lavoro, con l'*animus* di rientrare in Italia, portando con sé la figlia, ma ciò non toglie che il 18 maggio 2010 la minore risiedeva abitualmente, con la madre, in Spagna (è rientrata in Italia, con il padre, solamente il 5 agosto 2010, in esecuzione di provvedimento dell'autorità giurisdizionale spagnola), intendendo come luogo di residenza quello del concreto e continuativo svolgimento della vita personale (Cass. SSUU ord. 17 febbraio 2010 n. 3680), e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto.

Né può avere alcun rilievo la circostanza che i genitori della minore, prima della loro separazione, fossero in Italia da circa sei mesi prima della nascita, non potendo evidentemente calcolarsi tale periodo ai fini della residenza abituale della minore, non ancora nata in quel periodo.

Accertato quindi il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è evidentemente irrilevante in questa sede valutare se i provvedimenti dell'autorità giudiziaria spagnola avessero carattere provvisorio e cautelare, consentiti dall'art. 20 del Regolamento anche al giudice privo di giurisdizione, o definitivo, essendo - quello relativo alla priorità dell'adozione dei provvedimenti necessari da parte del Tribunale di Caspe - argomento evidentemente addotto dalla Corte di Appello *ad abundantiam*, tenuto anche conto che il ricorrente assume che il Tribunale di Caltanissetta sia stato preventivamente adito e che quindi, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, il giudice spagnolo abbia sospeso il procedimento in attesa della pronuncia sulla giurisdizione da parte dell'autorità giudiziaria italiana.

3.- Il ricorso va dunque rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell'intimata.

P Q M

la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 17 gennaio 2012.

Il Consigliere estensore

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMMATTISTA

Il Presidente

Roberto Innes

Depositata in Cancelleria
4 13 FEB 2012



LA SEZIONE CIVILE
CANTONIERE